

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PROVERA, ANTOLINI, AVOGADRO,
BIANCO, DOLAZZA, LAGO, PREIONI, ROSSI e WILDE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Disposizioni in materia di riscatto del periodo di studi per il
conseguimento del diploma di infermiere professionale e di
vigilatrice d’infanzia

ONOREVOLI SENATORI. - Allo stato dei fatti il personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), con diploma di infermiere professionale e/o di vigilatrice d'infanzia (rilasciato da scuola convitto) può chiedere il riscatto del corso di studio di durata biennale, necessario al conseguimento del relativo diploma, perchè tale diploma si sia reso necessario per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Questo riscatto è regolamentato dalla normativa prevista dall'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e dalla legge 25 febbraio 1971, n. 124, sulla quale sono intervenute le sentenze n. 765 del 9-29 marzo 1989 della Corte costituzionale.

Nel 1975, con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, la normativa italiana riguardo la scuola per infermieri professionali e vigilatrici d'infanzia ha

recepito il dettato comunitario dell'Accordo di Strasburgo ed ha ripartito il corso di studi in tre anni scolastici aumentando il numero totale di ore di insegnamento per una migliore qualificazione del personale sanitario in questione.

Ci sembra, a questo punto, equo ed opportuno consentire il riscatto dei tre anni corrispondenti al nuovo corso di studi a chi ne faccia o ne abbia fatto richiesta, a decorrere dal 1975 per l'intera durata del corso.

Questo provvedimento, oltre a rispondere a criteri di giustizia, rappresenterebbe un ulteriore incentivo ad intraprendere una carriera la cui figura professionale è grandemente carente nelle strutture sanitarie e inoltre non graverebbe in alcun modo sull'erario, consentendo anzi di incamerare risorse particolarmente utili nello stato attuale di difficoltà economica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La facoltà di riscatto di cui all'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si riferisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, all'intera durata del corso di studi.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

